

-3117/05

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

SOGGETTA REGISTRAZIONE... BOLL - ESENTE...

RICHIESTA EQUO  
INDENNIZZO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Presidente - R.G.N. 699/03
- Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -
- Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere - Cron. 3117
- Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere - Rep. 641
- Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere - Ud.09/12/2004

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

DECORAMA SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CONTE ROSSO 5, presso l'avvocato SALVATORE VITALE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

2004

2841



avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA,  
depositato il 21/08/02;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/12/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore  
SALVAGO;  
udito per il ricorrente l'Avvocato VITALE che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso  
per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e  
rigetto nel resto.

#### Svolgimento del processo

La Corte di appello di Perugia con decreto del 21  
agosto 2002 ha dichiarato improponibile il ricorso del-  
la s.r.l. Decorama Sud, in persona di Franco Della Mar-  
tira nella dichiarata qualità di rappresentante legale  
della stessa contro il Ministero della Giustizia per  
ottenere l'equa riparazione di cui alla legge 89 del  
2001 a causa dell'eccessiva durata del giudizio di op-  
posizione dalla stessa instaurato al fallimento della  
stessa Decorama pronunciato dal Tribunale di Roma con  
sentenza del 16 giugno 1993, e concluso con sentenza  
del 17 marzo 2000. Ha osservato al riguardo che la so-  
cietà era stata dichiarata nuovamente fallita in data  
11 luglio 2001, antecedente alla citazione introduttiva



del giudizio (29 settembre 2001), per cui unico legittimato a compiere gli atti di amministrazione nell'interesse di questa doveva considerarsi il curatore; e che d'altra parte il Della Martira non aveva agito in proprio, quale socio o amministratore della Decorama, ma soltanto n.q. di rappresentante legale della stessa.

Per la cassazione della sentenza, la società, in persona del Della Martira ha proposto ricorso per due motivi; cui resiste il Ministero della giustizia con controricorso.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, la società Decorama, in persona del legale rappresentante Franco Della Martira, deducendo violazione dell'art.18 della legge fallimentare, nonché della legge 89 del 2001, censura la sentenza impugnata per non aver esteso la legittimazione del debitore a proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, al diritto di chiedere l'equo indennizzo di cui alla legge, peraltro riconosciutogli dall'art.6 della Convenzione CEDU.

Con il secondo motivo, deducendo altra violazione della legge Pinto, nonché dell'art.24 Costit. , si duole che la Corte di appello non abbia considerato che la seconda dichiarazione di fallimento era tuttora sub iu-



dice per avere la società proposto opposizione ex art.18 legge fall.;della quale d'altra parte non poteva attendersi l'esito,prevedendo la legge 89/2001 un breve termine di decadenza per la richiesta dell'equo indennizzo.

Il ricorso è infondato.

La Corte di appello ha infatti accertato, senza contestazione delle parti al riguardo, che la s.r.l. Decorama è stata dichiarata nuovamente fallita con sentenza dell'11 luglio 2001 del Tribunale di Roma (dopo che il medesimo giudice con sentenza del 17 marzo 2000 aveva accolto l'opposizione del Della Martira e revocato il precedente fallimento), antecedente al ricorso introduttivo di questo giudizio depositato il 29 settembre 2001; e che con esso la ricorrente ha lamentato il pregiudizio di natura patrimoniale sofferto per l'ingiustificato protrarsi della procedura, costituito, quanto al danno emergente, dalla avvenuta vendita da parte del curatore, di molti beni della massa fallimentare, e quanto al lucro cessante, dalla perdita di numerose commesse: per un ammontare complessivo di circa 20 miliardi (pag.2). Per cui ha dichiarato l'improponibilità della pretesa sudetta non certamente per aver negato alla società a causa del sopravvenuto fallimento il diritto di avvalersi della tutela conces-



sa dall'art.6 della Convenzione CEDU e dalla legge 89/2001 per l'eccessiva durata del precedente giudizio di opposizione, ma per aver ritenuto che unico soggetto legittimato ad esperire la relativa azione, come qualsiasi altro atto di amministrazione nell'interesse della società, fosse il curatore del fallimento.

Questa conclusione -contestata dalla Decorama esclusivamente sotto il profilo che la legittimazione del fallito a proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento debba automaticamente estendersi (sempre e comunque) all'azione per far valere la violazione della norma comunitaria relativamente alla durata eccessiva dello stesso giudizio di opposizione- risulta assolutamente conforme alla regola di carattere generale che dottrina e giurisprudenza hanno tratto dagli art.42 e 43 del r.d. 267 del 1942, secondo cui il fallito, pur conservando la piena titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non può assumere personalmente la veste di parte processuale in quanto la legittimazione in ordine a tali rapporti è demandata esclusivamente al curatore; e che consente una deroga esclusivamente allorché egli agisce per la tutela di diritti strettamente personali non acquisibili alla massa (cfr.art.46 legge fall.).

Fra di essi non rientra, pertanto, il diritto



all'equa riparazione dei danni patrimoniali sofferti per l'eccessiva durata della procedura fallimentare e delle azioni esperibili in ordine ad essa; il quale è sì ancorato all'accertamento della violazione dell'art.6 della Convenzione CEDU, e cioè di un evento ex se lesivo di un diritto della persona alla definizione di detti procedimenti in una durata ragionevole, ma ha per oggetto un indennizzo per il pregiudizio sofferto dal soggetto per il periodo eccedente tale durata. Ed in caso di fallimento dell'istante, esso si trasforma in diritto patrimoniale all'adempimento di un'obbligazione riconducibile, nel quadro delle fonti di cui all'art.1173 cod.civ., agli altri atti o fatti idonei a produrla secondo l'ordinamento<sup>MA</sup> giuridico: e, quindi, in diritto a percepire la somma sostitutiva, al pari di quanto avviene per le pronunce che riconoscano il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e condannino il debitore al pagamento della somma liquidata a tale titolo, rappresentante il corrispettivo di quanto sarebbe entrato nel suo patrimonio ove l'evento lesivo non si fosse verificato.

Con la conseguenza che il relativo credito, se costituente bene sopravvenuto al fallito durante il fallimento, deve automaticamente essere acquisito alla massa fallimentare, ai sensi dell'art. 42, secondo comma,



della legge fallimentare. Mentre, ove la pronuncia sia anteriore alla dichiarazione di fallimento del soggetto leso, all'atto della dichiarazione, il fallito ha già acquisito il diritto patrimoniale sulla somma liquidata, sia che l'abbia riscossa e sia che debba ancora percepirla materialmente, sicché questa costituisce un bene compreso nella massa fallimentare.

Nè rileva che il giudizio di cui si lamenta l'eccessiva durata fosse nella specie, un' opposizione alla (precedente) sentenza dichiarativa di fallimento della società, in relazione alla quale lo stesso art.18 legge fall. attribuisce la legittimazione a proporla anche al debitore (fallito):posto che la necessità di una specifica previsione normativa in tal senso ne denuncia il limite di applicazione esclusivamente a questo speciale mezzo di impugnazione:essendo peraltro giustificata, al pari della legittimazione attribuita dalla stessa norma a "qualunque (altro) interessato" con la finalità di rimuovere gli effetti riflessi - individuabili nelle responsabilità in sede penale e civile, nonché nelle particolari restrizioni di cui all'art.49 e/o di prevenire qualsiasi pregiudizio anche solo morale- che il soggetto abbia ricevuto o possa ricevere anche in futuro dalla dichiarazione di fallimento (Cass.9491/2002; 7943/1997). Finalità non ricorrente nell'azione di cui



alla legge 89/2001, che riguarda, invece, per quanto si è detto, l'acquisizione di un bene che perviene al fallimento ed incrementa la massa, perciò rientrante nei rapporti patrimoniali che la legge fallimentare trasferisce al curatore; la cui posizione, come è noto è differenziata a seconda che egli rappresenti gli interessi della collettività dei creditori ovvero eserciti diritti di spettanza del fallito nei confronti dei terzi: posto che in quest'ultimo caso egli è non è terzo, ma subentra nella medesima posizione (sostanziale e) processuale del fallito, facendone valere i diritti così come in capo a quello esistevano e si configuravano (Cass. 8914/2003; 11904/1998).

Pertanto, anche il diritto all'equa riparazione può (e deve) essere esercitato dal curatore nel termine perentorio stabilito dagli art. 4 e 6 della legge Pinto; e non è neppure vero che se detti termini siano lasciati spirare inutilmente, il fallito perde la facoltà - concessagli dall'art. 24 Costit. - di tutelarla, perchè la giurisprudenza per dare attuazione al precetto costituzionale anche in questa fattispecie gli attribuisce (come più in generale per qualsiasi altro processo iniziato o anche soltanto proseguito dal fallito), una legittimazione straordinaria o suppletiva nei casi di inerzia degli organi fallimentari: senza che in tale ca-



so le altre parti possano eccepire il difetto di incapacità o, in mancanza possa rilevarlo di ufficio il giudice, essendo legittimato a proporre la relativa eccezione soltanto il curatore nell'interesse della massa dei creditori (Cass. 17145/2003; 5238/1999; sez. un. 7132/1998).

Tuttavia, perché operi tale ultima situazione, è necessario che siffatta inerzia venga anzitutto allegata; e quindi che la stessa risulti determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche che consegua ad una negativa valutazione della convenienza di iniziare una controversia; per cui spetta al fallito che invochi la propria legittimazione sostitutiva dimostrare che nella specie ne ricorrano le condizioni (Cass. 10146/1998; 9456/1997; 8860/1994). Laddove, nel ricorso l'inerzia del curatore ed i presupposti sudetti non sono neppure prospettati nè è dedotto, almeno, se e quando il fallito abbia sollecitato il curatore del fallimento a richiedere l'equa riparaazione per la precedente opposizione conclusasi favorevolmente. Sicchè anche sotto tale profilo il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società



ricorrente al pagamento delle spese processuali che li-  
quida in favore del Ministero della Giustizia in com-  
plessivi € 13.000,00 oltre alle spese prenotate a debi-  
to.

Così deciso in Roma il 9 dicembre 2004.

Il Consigliere estensore

Salvatore Salvago

Il Presidente

Ugo Riccardo Panebianco

IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 16 FEB 2005  
IL CANCELLIERE

**CORTE SUPREMA CASSAZIONE**

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia

delle Entrate di Roma 2 il 27-04-2005

serie 4 al n. 13121 versate € 168,00

apposta in calce alla copia autentica  
(art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002)